## La legge sull'usura del 1996

## L. 8 marzo 1996 n. 108.

	DACITIA	<b>n</b> ı ın	MATARIA	<b>~</b> :	HICHIES
$\mathbf{D}$	11051710		materia		usura

(Gazz.uff. 9-	3-1996 n. 5	8).	
OMISSIS			

## Art. 17

- 1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal legato protesto, la riabilitazione.
- 2. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del Tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi.
- 3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre reclamo entro dieci giorni dalla comunicazione alla Corte di appello che decide in camera di consiglio.
- 4. Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari ed è reclamabile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione.
- 5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 è pubblicato il provvedimento della Corte di appello che accoglie il reclamo.
- 6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.